

30 APR 2021

## Tribunale di Reggio Emilia

(decreto di definizione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante omologa del piano del consumatore - articolo 12 bis della legge 27 gennaio 2012 n° 3)

Cron. N° 1

Rep. N° 37

### Il giudice

nella procedura per la composizione della crisi da sovraindebitamento iscritta al n. 1 del ruolo generale piani del consumatore dell'anno 2021, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30/03/2021, ha emesso il seguente

### decreto

**rilevato** che con ricorso ex artt. 8, 9 e 12 bis della legge n. 3/2012, il sig. **Ciro Neri** (cf: NRECRI78H08 F839R), nato a Napoli l'08/06/1978 e residente a Reggio Emilia, via Medaglie d'Oro della Resistenza n. 11, ha chiesto che sia omologato il piano del consumatore da esso proposto che prevede, oltre al pagamento integrale delle spese in prededuzione e dell'unico creditore privilegiato, il pagamento dei creditori chirografari nella ridotta misura del 26,26%;

**ritenuto** che la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 3/2012;

**che** il ricorrente versa in una condizione di sovraindebitamento per effetto, in particolare, dei debiti accumulati verso istituti di credito e società di finanziamento per prestiti richiesti per fare fronte, principalmente, ai bisogni della propria famiglia;

**osservato**, infatti, che a fronte di debiti accumulati per circa euro 120.000, il reddito da lavoro dipendente del ricorrente, documentato per circa euro 1.700 mensili (al netto della trattenuta operata dalla Banca Popolare Pugliese), non consente di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, tenuto conto delle spese mensili per il mantenimento proprio e della propria famiglia, quantificate in euro 1.400 (somma ritenuta congrua anche dal gestore della crisi nella propria relazione);

**rilevato** che il ricorrente può essere qualificato alla stregua di un consumatore ai sensi dell'art. 6 della legge n. 3/2012, essendo persona fisica che ha agito per scopi estranei all'attività professionale svolta;

**osservato** che il piano, sviluppato in un arco temporale di 6 anni, prevede il versamento da parte del debitore di una somma mensile di euro 525,56;

**che** la provvista necessaria a sostegno del piano sarà ritratta dallo stipendio mensile del ricorrente, assunto a tempo indeterminato dal Ministero dell'Interno presso la Questura di Reggio Emilia;

**ritenuto** che la somma offerta ai creditori sia congrua, tenuto conto dell'ammontare dello stipendio percepito dal debitore e di quanto è necessario per il mantenimento suo e della sua famiglia (composta dalla moglie e due figlie di minore età);

**osservato** che il debitore non è proprietario di beni immobili né di beni mobili di utile valore;

**ritenuto** quindi che debba dichiararsi la fattibilità del piano proposto, tenuto conto dei valori patrimoniali attivi in esso ricompresi, delle passività esposte e della possibile esigenza per il

1/21 P.d.C.

debitore di dovere affrontare spese straordinarie ad oggi non prevedibili, il tutto alla luce del positivo giudizio da parte del gestore della crisi in ordine alla attendibilità ed esaustività della documentazione prodotta;

**osservato** ancora che a seguito delle modifiche apportate alla legge n. 3/2012 dal decreto-legge n. 137/2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020), il nuovo art. 7, comma 2, let. d-ter), subordina l'ammissibilità della proposta alla verifica che la situazione di sovraindebitamento non sia stata determinata dal debitore con colpa grave, malafede o frode;

**rilevato** quindi che, rispetto a quanto in precedenza previsto dalla legge n. 3/2012 (la previsione era contenuta nel vecchio art. 12-bis comma 3) il vaglio di ammissibilità che il giudice è chiamato a compiere sulla meritevolezza della proposta è senz'altro più favorevole al consumatore, essendo oggi parametrato sul canone della colpa grave;

**ritenuto**, in proposito, che la colpa possa reputarsi grave allorché la violazione dell'obbligo di diligenza sia di significativa evidenza e, dunque, quando il comportamento dell'agente si discosti in modo marcato dalle regole di diligenza, prudenza e perizia che il caso concreto avrebbe richiesto di osservare;

**osservato**, nella specie, che il sovraindebitamento del sig. Neri è da ricondurre principalmente alla sopravvenuta incapacità di rimborsare un prestito di euro 40.000,00 richiesto nel 2007 per finanziare l'attività lavorativa del padre;

**che** per fare fronte all'impegno assunto, anche in considerazione del venir meno del contributo promesso dal padre, il ricorrente ha nel corso degli anni sottoscritto diversi finanziamenti, di volta in volta estinguendo il debito pregresso per crearne di nuovo con differente scadenza;

**rilevato** che l'incapacità di rimborsare i prestiti ottenuti è da ricondurre, in parte e per stessa ammissione del sig. Neri, anche al compimento di spese non strettamente necessarie (per vacanze, cellulari, cene, ecc.) effettuate per soddisfare esigenze familiari, che hanno aggravato il bilancio personale del debitore, già appesantito dal prestito di cui si è detto;

**ritenuto** tuttavia che la condotta del sig. Neri, per quanto non propriamente avveduta e quindi in parte colpevole, non possa reputarsi ai presenti fini connotata da quel carattere di gravità oggi richiesto dalla legge, atteso che in base a quanto evidenziato in ricorso e confermato dal gestore della crisi, nella propria relazione, le somme mutate a prestito dal debitore sono pur sempre state impiegate, sin dall'origine, per soddisfare esigenze, anche primarie, della famiglia (compresa quella di origine);

**osservato** che i debiti accumulati dal ricorrente, non più sostenibili con l'attuale reddito, paiono essere esponenzialmente cresciuti nel tempo in ragione dei prestiti di volta in volta ottenuti per ripianare l'esposizione debitoria in atto, con concessione di nuovi finanziamenti, a condizioni presumibilmente deteriori, ma con differenti scadenze;

**ritenuto** che in questo contesto, come sottolineato anche nella relazione particolareggiata dall'avv. Giani, assuma rilievo per quanto qui di interesse anche la condotta dei diversi soggetti finanziatori, i quali non hanno evidentemente tenuto nel debito conto il merito creditizio del sig. Neri;

**ritenuto** sotto altro profilo che non sia emerso il compimento da parte del debitore di atti in frode ai creditori;

**rilevato** che il gestore della crisi ha provveduto a comunicare tempestivamente a tutti i creditori la proposta e il decreto di fissazione dell'udienza discussione;

**che** non sono pervenute da parte dei creditori o di qualunque altro interessato contestazioni circa la convenienza del piano;

**osservato**, quanto alle modalità e tempistiche di adempimento del piano, che lo stesso prevede che le spese della procedura, pari ad euro 4.289,17 (per compenso del gestore della crisi), saranno versate tramite le prime otto rate e che, quindi, solo a partire dalla nona rata gli ulteriori incassi saranno destinati alla soddisfazione degli altri creditori;

**ritenuto** che il gestore della crisi dovrà vigilare sul corretto adempimento del piano, fornendo periodica informativa scritta al Tribunale;

**p.q.m.**

**I.** omologa il piano del consumatore proposto dal sig. Ciro Neri (cf: NRECRI78H08 F839R), nato a Napoli l'08/06/1978 e residente a Reggio Emilia, via Medaglie d'Oro della Resistenza n. 11;

**II.** ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge n. 3 del 2012, dispone che il gestore della crisi pubblicizzi il piano e il presente decreto su almeno due siti internet specializzati di diffusione nazionale e ne dia comunicazione a tutti i creditori a mezzo pec;

**III.** dispone che il gestore della crisi vigili sul corretto adempimento del piano, fornendo periodica informativa scritta al Tribunale (ogni quattro mesi dall'omologa, tenuto conto delle modalità di adempimento del piano stesso).

Reggio Emilia, 01/04/2021.

**il giudice**

**Niccolò Stanzani Maserati**

debitore istante

SIG. NERI CIRO

- Piano di rientro proposto dal

Creditore	Credito vantato	Credito soddisfatto in ipotesi di liquidaz. dei beni	Debito che si intende soddisfare	Da versare in contanti	Da rateizzare	% di soddis.ne complessiva	Anni di rimborso	Frequenza delle rate	Tasso d'interesse nominale annuo	Importo rata prevista
AGOS	€1.114,00	€292,52	€292,52	€0,00	€292,52	26,26%	2	Mensile	0,00%	€12,19
BNL	€1.060,00	€278,34	€278,34	€0,00	€278,34	26,26%	2	Mensile	0,00%	€11,60
AGENZIA ENTRATE	€1.054,69	€1.054,69	€1.054,69	€0,00	€1.054,69	100,00%	2	Mensile	0,00%	€43,95
UNICREDIT	€3.000,00	€787,74	€787,74	€0,00	€787,74	26,26%	3	Mensile	0,00%	€21,88
FINDOMESTIC	€5.460,09	€1.433,72	€1.433,72	€0,00	€1.433,72	26,26%	4	Mensile	0,00%	€29,87
FINDOMESTIC	€5.338,13	€1.401,69	€1.401,69	€0,00	€1.401,69	26,26%	4	Mensile	0,00%	€29,20
UNICREDIT	€42.519,85	€11.164,93	€11.164,93	€0,00	€11.164,93	26,26%	6	Mensile	0,00%	€155,07
UNICREDIT	€15.317,73	€4.022,15	€4.022,15	€0,00	€4.022,15	26,26%	6	Mensile	0,00%	€55,86
BP PUGLIESE	€23.000,00	€6.039,37	€6.039,37	€0,00	€6.039,37	26,26%	6	Mensile	0,00%	€83,88
BP PUGLIESE	€22.500,00	€5.908,08	€5.908,08	€0,00	€5.908,08	26,26%	6	Mensile	0,00%	€82,06